

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI RICERCA

Approvato da Consiglio di Amministrazione del 19.06.2024 (Rif. 133))



Regolamento per le Attività di Ricerca

INDICE

Articolo 1.	Obiettivi e Scopi Generali del Regolamento	3
Articolo 2.	Contesto	3
Articolo 3.	Strutture e Personale Coinvolti	3
Articolo 4.	Attività di ricerca ai sensi della lettera a) del comma secondo dell'art. 1	4
Articolo 5.	Attività di ricerca ai sensi della lettera b) del comma secondo dell'art. 1	4
Articolo 6.	Attività di ricerca ai sensi della lettera c) del comma secondo dell'art. 1	5
Articolo 7.	Gestione dei Finanziamenti Ricevuti per Progetti Finanziati, Cofinanziati e	
	Bandi	5
Articolo 8.	Dotazione finanziaria dell'UniCamillus Research Fund	ϵ
Articolo 9.	Obiettivi e criteri per l'attribuzione del URF	ϵ
Articolo 10	Retribuzione aggiuntiva	6
Articolo 11.	Politiche di gestione e monitoraggio dell'attività di ricerca	ϵ
Articolo 12	Disposizioni finali	9



Articolo 1. Obiettivi e Scopi Generali del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto di Ateneo le attività e le politiche di monitoraggio della qualità di ricerca della Saint Camillus International University of Health Sciences, di seguito denominata anche "UniCamillus".
- 2. Le attività di ricerca dell'Università possono essere svolte:
 - a. Tramite convenzioni, contratti e/o attività per conto di terzi, utilizzando risorse fornite da soggetti pubblici o privati, anche su commissione.
 - b. Attraverso progetti finanziati o bandi di concorso.
 - c. Come attività di ricerca condotta individualmente da un docente o in collaborazione con altri docenti dell'Università, o di altre Università o Istituti di ricerca nazionali e internazionali.
- 3. L'approvazione e le modifiche del presente Regolamento sono assunte dal Consiglio di Amministrazione (CdA) con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 2. Contesto

- 1. L'Università UniCamillus è impegnata nello sviluppo di una ricerca di alta qualità principalmente in ambito clinico, biomedico, della salute pubblica, mentale e nella riabilitazione del paziente.
- 2. L'Università UniCamillus organizza, promuove e finanzia le attività di ricerca anche attraverso la creazione del Centro Integrato di Ricerca (CIR), in conformità all'art. 18 dello Statuto di Ateneo, del Grant Office (GO), e attraverso l'istituzione dell'UniCamillus Research Fund (URF) (Art. 8).
- 3. Le attività di ricerca presso l'Università UniCamillus si svolgono secondo:
 - a) Linee generali e indirizzi strategici proposti dal CdA che, approva i programmi di ricerca con i relativi finanziamenti in conformità con l'art. 7 comma 2 lettera c dello Statuto di Ateneo, e dal Senato Accademico, ai sensi del'art.2 comma 2 lettera c del Regolamento Del Senato Accademico;
 - b) Linee di ricerca della Facoltà Dipartimentale definite d'intesa con il CIR in conformità con gli art.7 e 10 del Regolamento della Facoltà Dipartimentale di Medicina. Le linee comuni sono espresse in coerenza con la visione, le politiche e le strategie di Ateneo;
 - c) Linee di ricerca individuali dei Professori e dei Ricercatori.

Articolo 3. Strutture e Personale Coinvolti

- 1. Le attività di cui all'art. 1 comma 2 possono essere eseguite singolarmente o coinvolgendo attrezzature, risorse e personale dell'Università e/o di Enti con cui esistono convenzioni, garantendo comunque il corretto svolgimento delle attività didattiche e scientifiche istituzionali.
- Qualora parte dell'attività di ricerca non possa essere eseguita dal personale della struttura coinvolta, è possibile ricorrere a collaborazioni esterne, limitatamente alla durata del contratto o della convenzione, stipulando accordi conformi alla normativa vigente.
- 3. Le attività e i progetti possono essere realizzati in collaborazione con altri enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali.

Articolo 4. Attività di ricerca ai sensi della lettera a) del comma secondo dell'art. 1

1. Le attività di cui al presente articolo sono costituite da attività di ricerca o consulenza commissionate da enti pubblici o privati.



- 2. Le proposte possono essere presentate da qualsiasi docente dell'Università al Grant Office (GO). Il GO effettuerà un'istruttoria e inoltrerà la proposta al Delegato alla Ricerca, che esprimerà il suo parere, e lo sottoporrà alla governance.
- 3. Le proposte devono includere:
 - a) L'indicazione di uno o più Docenti Responsabili del progetto, scelti tra Professori di prima o seconda fascia e Ricercatori;
 - b) La descrizione del progetto, i risultati attesi e, se previsto, i tempi di realizzazione;
 - c) L'importo del finanziamento;
 - d) La specifica che le attrezzature e i software acquistati con i fondi del progetto saranno di proprietà dell'Università;
 - e) L'indicazione che per tutta la durata del progetto, la gestione e manutenzione dei beni saranno coordinate dal Docente Responsabile;
 - f) La specifica che l'Università non anticiperà fondi per l'acquisto di beni o la remunerazione del personale, salvo diverse modalità approvate dal CdA;
 - g) Se necessario, l'indicazione delle necessità di attivare personale, secondo le normative vigenti;
- 4. L'istruttoria condotta dal GO dovrà:
 - a) Informare il Delegato alla Ricerca per raccoglierne il parere;
 - b) Verificare che la proposta contenga tutti i requisiti necessari e invitare il proponente a colmare eventuali lacune;
- 5. Il Delegato alla Ricerca dovrò trasmettere la proposta e un suo parere al Rettore e al Direttore Generale.
- 6. Se la Governance approva la proposta, il Docente Responsabile redige una bozza di Contratto o Convenzione, da inviare al GO per richiedere la firma da parte del Legale Rappresentante dell'Università nel caso necessaria.

Articolo 5. Attività di ricerca ai sensi della lettera b) del comma secondo dell'art. 1

- 1. Queste attività comprendono la partecipazione dell'Università a progetti finanziati o bandi di gara promossi da enti pubblici o privati.
- 2. Nel caso in cui il bando preveda la necessità di una firma da parte del legale rappresentante dell'Università, oppure qualora sia ammessa la presentazione di una sola proposta progettuale per Ateneo o Dipartimento, o ancora, laddove siano richiesti co-finanziamenti da parte dell'Ateneo, le proposte progettuali dovranno essere preventivamente presentate dal docente proponente dell'Università per una approvazione formale. Le proposte possono essere avanzate da qualsiasi docente dell'Università al GO, che procederà con l'istruttoria e la trasmetterà al Rettore e al Delegato alla Ricerca per l'approvazione, con eventuale richiesta di parere del Consiglio di Facoltà, del CIR e/o del CdA.
- 3. Per la tipologia di bandi non inclusi nell'articolo 5 comma 2, le proposte possono essere avanzate da qualsiasi docente dell'Università direttamente al Delegato alla Ricerca.
- 4. Le proposte devono includere:
 - a) L'indicazione di uno o più Docenti Responsabili del progetto, con requisiti simili a quelli indicati per le attività su commissione,
 - b) La descrizione del bando e delle modalità di partecipazione;
 - c) L'entità del finanziamento;
 - d) Le caratteristiche del bando, inclusi eventuali partner di progetto;
 - e) La specifica che, per tutta la durata del progetto, la gestione e manutenzione dei beni saranno coordinate dal Docente Responsabile;
 - f) L'indicazione che l'Università non anticiperà fondi, salvo diverse disposizioni del bando o l'entità del co-finanziamento richiesto all'Ateneo:



- g) Se necessario, l'indicazione delle necessità di attivare personale, secondo le normative vigenti;
- 5. L'istruttoria svolta dal GO deve:
 - a) Informare il Delegato alla Ricerca per raccoglierne il parere;
 - b) Verificare che la proposta contenga tutti i requisiti necessari e la possibilità di partecipare al bando, invitando il proponente a correggere eventuali lacune;
- 6. Il Delegato alla Ricerca dovrò trasmettere la proposta e un suo parere al Rettore e al Direttore Generale.
- 7. Se la Governance approva la partecipazione al progetto, il Docente Responsabile, con il supporto del Grant Office, prepara la documentazione necessaria per partecipare al Bando.

Articolo 6. Attività di ricerca ai sensi della lettera c) del comma secondo dell'art. 1

- 1. Queste attività comprendono iniziative di ricerca autonome condotte dai docenti dell'Università, individualmente o in collaborazione con altri docenti dell'Ateneo, o di altre Università o Istituti di ricerca, sia italiani che esteri.
- 2. Tali attività non comportano oneri gestionali per l'Ateneo e, in rispetto della libertà di ricerca,
 - a) Le attività riconducibili a quelle descritte nell'art. 6, comma 10, della legge 240/10, non necessitano di autorizzazione preventiva;
 - b) Le altre attività sono soggette alle procedure di comunicazione e/o autorizzazione previste dai regolamenti dell'Ateneo.
- 3. Per essere considerate nell'assolvimento dei compiti di ricerca, tali attività devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
 - a) Gli esiti della ricerca devono portare l'affiliazione UniCamillus ed essere inseriti nella piattaforma IRIS;
 - b) Gli esiti devono essere formalmente attribuiti all'Ateneo anche ai fini della VQR;
 - c) Se richiesto dai regolamenti vigenti, deve essere stata ottenuta la necessaria autorizzazione preventiva.
- 4. L'onere di rendicontare le ore connesse allo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo incombe al singolo docente.

Articolo 7. Gestione dei Finanziamenti Ricevuti per Progetti Finanziati, Cofinanziati e Bandi

- 1. L'impiego dei fondi ottenuti per la realizzazione delle attività indicate nell'art. 1, comma 2, lettera a e b), deve avvenire in conformità con il piano di utilizzo elaborato dal Docente Responsabile e le variazioni di budget possono eventualmente essere approvate dalla Direzione Generale.
- 2. Nel rispetto delle regole stabilite dal progetto finanziato, cofinanziato o dal bando, il piano di utilizzo deve garantire una percentuale a favore del bilancio dell'Università non inferiore al 15% del finanziamento ricevuto, salvo diversa indicazione espressa nel bando di gara o da parte del CdA.



Articolo 8. Dotazione finanziaria dell'UniCamillus Research Fund

- 1. L' UniCamillus Research Fund (URF) è costituito dai finanziamenti deliberati dal CdA.
- 2. L'URF è approvato dal CdA ed è destinato a:
 - a. Progetti di ricerca per Professori e Ricercatori di ruolo UniCamillus.
 - b. Acquisto strumentazione per la ricerca.

Articolo 9. Obiettivi dell'URF e criteri di distribuzione dei fondi

- 1. Le risorse del URF destinate ai progetti di ricerca sono finalizzate a finanziare progetti di gruppi di ricerca costituiti da Professori e Ricercatori di ruolo della Facoltà Dipartimentale coerentemente con le politiche e le strategie di Ateneo.
- 2. Il Consiglio di Facoltà Dipartimentale, d'intesa con il CIR, definisce il bando che dettaglia le modalità di partecipazione, assegnazione e rendicontazione.
- 3. Il bando è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. I criteri prioritari per l'assegnazione dei fondi devono includere
 - a. L'originalità e innovazione,
 - b. Il numero di Professori e Ricercatori UniCamillus coinvolti,
 - c. Le ricadute formative e di valorizzazione dei risultati attesi.
- 5. Il CdA approva i programmi di ricerca con i relativi finanziamenti ai sensi dello Statuto di Ateneo.
- 6. Una volta ottenuto il contributo, il capofila del progetto diventa Principal Investigator (Responsabile della ricerca), assumendosi i relativi diritti e responsabilità. Tra questi obblighi rientra la preparazione di una relazione annuale sul progresso del progetto di ricerca da presentare al CIR relativamente alla durata del progetto, a partire dalla data di inizio dello stesso.

Articolo 10 Retribuzione aggiuntiva

- 1. Il docente che partecipi alle attività di cui alle lettere a e b) del comma primo dell'art. 2, che risulti inquadrato come Professore di prima o Seconda Fascia, o Ricercatore può conseguire una retribuzione aggiuntiva in conformità al "Regolamento per la costituzione e le modalità di utilizzo del fondo di ateneo per compensi aggiuntivi rivolto a docenti e ricercatori" Articolo 2 comma 4.
- 2. Il docente partecipante alle attività di cui alla lettera b) del comma primo dell'art. 2 che risulti inquadrato come Professore di prima o Seconda Fascia, o Ricercatore, che rendiconti nell'anno accademico, un numero di ore di ricerca superiori al numero di ore destinate alla ricerca previsto dalla normativa vigente, previo parere del CDA, riceverà un compenso aggiuntivo proporzionale all'eccedenza.
- 3. Ai fini della valutazione delle attività di cui al comma secondo dell'art.10 sono prese in considerazione le attività in linea con la visione e missione dell'Ateneo e che risultino valide ai fini della VQR e ASN.

Articolo 11. Politiche di gestione e monitoraggio dell'attività di ricerca

1. Al fine di realizzare i propri obiettivi all'Articolo 1 comma 1, UniCamillus definisce ruoli, compiti e responsabilità degli Organi di Governo e delle strutture responsabili dell'assicurazione di qualità (AQ) in conformità allo Statuto di Ateneo, al Regolamenti di Facoltà Dipartimentale, al Regolamento del Senato Accademico e al Regolamento del Centro Integrato di Ricerca.



- 3. UniCamillus assicura un periodico esercizio di autovalutazione dell'attività di ricerca attraverso la stesura del Documento di Autovalutazione della Ricerca Scientifica (DARS) in linea con l'approccio Plan-Do-Check-Act (PDCA) in linea con i requisiti del Sistema AVA3 (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento).
- 4. Il DARS rispetta i seguenti requisiti:
 - a. È steso annualmente dal Delegato alla Ricerca coadiuvato dal CIR.
 - b. È presentato in Consiglio di Facoltà Dipartimentale e condiviso con il Nucleo di Valutazione e il Presidio di Qualità.
 - c. Dopo la presentazione al Consiglio di Facoltà Dipartimentale è condiviso con il Senato Accademico e quindi con il CdA.
 - d. Include il riesame dell'attività di ricerca in base alla valutazione dei target individuati nel Piano Strategico di Ateneo e al ciclo di pianificazione precedente presente nel precedente DARS.
 - e. Valuta gli esiti della VQR.
 - f. Identifica e propone agli organi di governo azioni migliorative, nel lo ritenga necessario e utile o nel caso non siano stati raggiunti i target prefissati.
 - g. Valuta dei risultati della ricerca attraverso l'analisi di indicatori tra cui:
 - i. Il numero di pubblicazioni con affiliazione UniCamillus.
 - ii. Il quartile di appartenenza delle riviste secondo metriche Scopus o Web of Science.
 - iii. Il Field Weighted Citation Impact, ossia l'impatto medio citazionale pesato sulla media mondiale per pubblicazioni simili.
 - iv. La percentuale di pubblicazioni in formato Open Access.

Articolo 12 Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti e, in particolare, al Regolamento Didattico d'Ateneo.